

Allegato A

REGIONE PUGLIA

UNIONE EUROPEA

**MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006

FEP- Fondo europeo per la Pesca 2007-2013

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO**

MISURA 1.3 “Investimento a bordo dei pescherecci e selettività”

PREMESSA

Il Fondo europeo per la pesca (FEP), disciplinato dal Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che ne stabilisce le modalità attuative, prevede tra l'altro interventi a favore delle seguenti misure:

- Arresto definitivo delle attività di pesca
- Arresto temporaneo delle attività di pesca
- Investimenti a bordo e selettività
- Piccola pesca costiera
- Compensazioni socio-economiche
- Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
- Misure idroambientali
- Misure sanitarie
- Misure veterinarie
- Pesca nelle acque interne
- Trasformazione e commercializzazione
- Azioni collettive
- Protezione della fauna e della flora acquatiche
- Porti di pesca
- Modifiche pescherecci per destinarli ad altre attività
- Promozione
- Progetti pilota
- Sviluppo sostenibile
- Assistenza tecnica.

Nel Programma Strategico Nazionale, sono stati descritti gli aspetti della politica comune della pesca e sono state individuate le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso, nonché i termini di attuazione; tale programma è stato sottoposto alla Commissione nel giugno 2007 e adottato e trasmesso formalmente con nota prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

Con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;

Con Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n 576/2008 è stata istituita la Cabina di regia, prevista al paragrafo 8 del Programma Operativo, composta da un rappresentante di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di:

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione, .

L'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18-09-2008 ha previsto, in particolare:

1. l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati),

2. la definizione di norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al paragrafo 8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008,

3. l'identificazione delle funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi,

4. la regolamentazione delle attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.

L'art. 3, paragrafo IV del citato l'Accordo Multiregionale "IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione" in particolare stabilisce che "Su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:

- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca.

Inoltre, le Regioni e Province autonome gestiscono parte dei fondi assegnati alle seguenti misure:

- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica.

La Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 1149/2009 ha dato attuazione al programma sul proprio territorio.

Il presente bando è riferito alla selezione delle domande di contributo che saranno presentate per la seguente misura:

1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività art25 del Reg 1198/2006

La Regione Puglia si riserva di modificare il contenuto del bando in conseguenza di successive modifiche o integrazioni della normativa vigente.

Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione dei progetti onde garantire che gli interventi del FEP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere nella prima parte del presente bando le seguenti informazioni di carattere generale rinviando la trattazione specifica di ciascuna delle misure alla successiva parte seconda.

PRIMA PARTE – NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.A) La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dev'essere compilata utilizzando il modello indicato all'art. 6 della misura descritta nella Seconda parte del bando.

Per la misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" ulteriori indicazioni saranno fornite al paragrafo 4bis della stessa misura descritta nella Parte Seconda del presente bando.

Le domande ed i relativi allegati indicati all'art. 6 di ciascuna misura descritta nella seconda parte del bando, dovranno essere presentate in triplice copia.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione, devono essere spedite a mezzo raccomandata, alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Caccia e Pesca – Viale Caduti di Tutte le Guerre n. 13 - CAP 70126 – BARI..

E' fatto obbligo di presentare a mezzo raccomandata la domanda redatta secondo il modello indicato all'art. 6 della misura così come descritta nella Seconda parte del bando e corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione ai sensi del DPR n. 196/2006 di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto
- b) relazione descrittiva del progetto prevista al soprarichiamato art.6 (allegato 3 per la misura 1.3);
- c) elenco della documentazione allegata .

Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURP; a tal fine farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo.

La documentazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, prevista all'art. 6 della misura nella Seconda Parte del Bando deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

N.B.: Le domande contenenti dichiarazioni false, oltre a comportare la decadenza dall'eventuale ammissione a contributo, saranno trasmesse alla Procura della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla busta, contenente la domanda di ammissione al contributo, dovranno essere indicati con chiarezza la denominazione ed il numero dell'Asse e della misura cui il progetto fa riferimento, così come definiti nella seconda parte del presente bando. Dovrà inoltre essere riportato l'indirizzo completo del richiedente il contributo.

1.B) La domanda è valida sino all'esaurimento delle risorse riguardanti le annualità 2007 - 2010.

1.C) Nel corso del periodo di programmazione del FEP 2007-2013 la Regione Puglia si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse

che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare la dotazione finanziaria di ciascuna misura.

2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

2.A) L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco.

2.B) Con nota raccomandata l'amministrazione regionale comunica agli interessati, entro quindici giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, la data del ricevimento della domanda ed il codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice, identificativo della domanda, dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

2.C) L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici del FEP.

2.D) L'Amministrazione regionale, entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, provvede a svolgere la fase di istruttoria e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 di ciascuna misura descritta nella Seconda parte del bando.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili dalla normativa di riferimento, esse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- **l'invio fuori termine della domanda;**
- **l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;**
- **la mancata sottoscrizione della domanda.**

2.E) Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le graduatorie sono approvate con apposito atto ufficiale entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria e successivamente pubblicate sul B.U.R.P.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- numero UE del peschereccio (solo per la misura 1.3);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

2.F) Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato dalla Regione Puglia, su un campione pari almeno al 5% dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

2.G) La Regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede ad adottare l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso; l'anticipazione finanziaria del contributo sarà erogata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7.

In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

3. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

3.A) Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo secondo la modulistica di cui all'allegato 7 al presente bando. Nel caso che il progetto preveda l'acquisto di materiali, l'inizio dei lavori sarà comprovato dalla fotocopia del contratto di acquisto o della prima fattura. .

3.B) Entro 20 giorni dalla data di conclusione del progetto deve essere presentata la dichiarazione di fine lavori come da allegato 7 bis al presente bando.

4. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

4.A) Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, "le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità".

4.B) Sono ammissibili le spese riportate all'art. 7 di ciascuna misura descritta nella seconda parte del bando.

5. VARIANTI

5.A) Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione Regionale che le valuta entro 60 giorni dal loro ricevimento, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse e finanziate.

Nel caso l'Amministrazione Regionale lo ritenga necessario può richiedere documentazione tecnica integrativa sulle varianti proposte. Tale documentazione integrativa dovrà essere fornita dal

soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il suddetto termine di 60 giorni è calcolato a partire dalla data di ricevimento della documentazione da parte della Regione.

5.B) La maggiore spesa sostenuta a seguito di presentazione di variante non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso in sede di ammissione del progetto originario.

Il costo totale del progetto, a seguito di variante, non può ridursi oltre il 50% del costo ammesso a contributo pena revoca del contributo stesso e restituzione delle somme eventualmente erogate secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 10. Il contributo pubblico sarà proporzionalmente ridotto.

5.C) L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

6. PROROGHE

6.A) Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata del progetto, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma.

6.B) Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati. La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

6.C) La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.

L'ufficio regionale competente valuta, entro 30 giorni dal ricevimento, l'ammissibilità della proroga richiesta.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

7.A) L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

7.B) Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

a) anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione, a garanzia dell'importo anticipato, di una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo di cui all'allegato 8 al presente bando prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero da istituti bancari. La fideiussione potrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;

b) saldo del contributo concesso allo stato finale dei lavori o totalità del contributo qualora non sia stata richiesta l'anticipazione finanziaria di cui alla precedente lettera a).

7.C) La richiesta della totalità o del saldo del contributo dovrà essere redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 9 per la misura 1.3 relativa all'ammodernamento dei pescherecci. Detto modello dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- 1) fotocopia delle fatture debitamente quietanzate nonché la documentazione bancaria comprovante l'effettivo pagamento delle stesse fatture; dette copie dovranno essere corredate di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle fatture con gli originali; le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione;
- 2) elenco delle spese sostenute come da modello che sarà allegato alla nota di concessione;
- 3) dichiarazioni liberatorie per le spese effettuate in contanti e per i pagamenti effettuati tramite assegno; in quest'ultimo caso occorrerà allegare la fotocopia dell'assegno o riportare nella dichiarazione liberatoria gli estremi dell'assegno. In entrambi i casi occorrerà presentare l'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione dell'assegno;
- 4) per le opere edili, computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico o da un libero professionista iscritto all'albo;
- 5) ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, certificato di agibilità, ecc. indicata in fase di concessione del contributo.

La suddetta documentazione dovrà essere integrata dalla seguente:

- 6) estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti o estratto di matricola Navi Maggiori;
- 7) certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - la data di fine lavori;
 - il numero del progetto di ammodernamento;
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture;
- 8) in caso di sostituzione del motore, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, che attesti il rispetto dei vincoli previsti per i lavori inerenti il sistema di propulsione di cui al successivo art. 7 della misura 1.3 descritta nella Parte Seconda del bando;
- 9) in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attesta che:
 - i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 - la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
 - il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;
 - detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.

La REGIONE PUGLIA, prima dell'erogazione del contributo, provvederà ad acquisire la copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché il certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro.

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

8.A Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- 1) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- 2) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, emesso, in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;
- 3) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per 5 anni dalla data di accertamento finale;
- 4) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- 5) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

8.B Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs 12 aprile 2006, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive integrazioni e modifiche.

8.C Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

9. CONTROLLI

9.A Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti. I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

10. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

10.A Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito; - per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

10.B Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

11.A ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti da soggetti partecipanti alla presente procedura saranno raccolti e tratti, anche con l'uso di sistemi informatizzati, dal personale della Regione Puglia per le finalità di gestione della procedura di **selezione** e per i provvedimenti conseguenti;

- **il conferimento** di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione;
- gli aspiranti godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs 196/2003;
- il titolare del trattamento è la Regione Puglia. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca – Referente dell'Autorità di gestione FEP.

12. APPROVAZIONE GRADUATORIA

12.A il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei progetti ammissibili sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti;

- dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto decorrerà il termine rispettivamente di giorni 30 per presentare ricorso avverso la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento al referente l'Autorità di gestione del FEP, 60 giorni per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1.034, ovvero 120 giorni per l'eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1.199.

13. NORME FINALI

13.Al'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando;

- Il presente bando costituisce "lex specialis", pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai regolamenti della Regione Puglia.

SECONDA PARTE – ASSI E MISURE

Asse n. 1 – Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Misura n. 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

Art. 1 Finalità della misura

Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. CE 2371/2002, relativo all'adeguamento della capacità di pesca.

La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza e della potenza motore e conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
- miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
- garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;
- garantire la conformità alle norme vigenti;
- soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Ai fini della sicurezza a bordo, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, è possibile effettuare un lieve aumento di stazza (stazza di sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca (art. 11.5 Reg. CE 2371/2002). Detto aumento deve essere certificato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

Art. 2 Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi del territorio regionale pugliese dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza incrementare la capacità di cattura del peschereccio;
- investimenti volti alla sostituzione del motore;
- investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
 - ridurre i rigetti in mare;
 - ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
 - ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
 - proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello

sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;

- investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006.
- prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria.
- massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca.

Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso alla esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente bando.

Art. 4bis Modalità e termini di presentazione delle domande

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 1 della Prima Parte del bando, la domanda dovrà essere compilata dai soggetti di cui al precedente articolo 4. In caso di domande presentate da richiedenti appartenenti ad un gruppo, per l'iniziativa riguardante l'acquisto e l'installazione del motore, le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; i richiedenti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, dev'essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- b. nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c. assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- d. assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato
- e. regolarità contributiva ai sensi dell'art.48 bis del DPR n.602/1973
- f. possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;

Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:

- essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento dalla data di pubblicazione del bando;

- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine), certificate dall'Autorità marittima, e in caso di arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età maggiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico economica dell'iniziativa da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati. Esse inoltre dovranno risultare complete della documentazione prevista al successivo art.6. Detta documentazione, qualora mancante, potrà essere richiesta da parte dell'Amministrazione regionale, nel corso del periodo di istruttoria.

Art. 6 Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la domanda di contributo di cui all'allegato 1 al presente bando corredata dalla seguente documentazione in corso di validità:

1. dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto; nell'eventualità che per la realizzazione del progetto non sia necessaria alcuna autorizzazione, ciò dovrà essere oggetto di specifica dichiarazione da parte del beneficiario;
2. elenco della documentazione allegata;
3. descrizione dell'intervento (relazione dettagliata), riepilogo dei preventivi o fatture (relative alle spese già sostenute), indicatori fisici secondo la modulistica di cui agli allegati 3 e 5;
4. preventivo (o contratto) del cantiere navale (originale o copia conforme);
5. fermo restando quanto stabilito al punto 4.A) del paragrafo 4 della Prima Parte del bando, preventivi (almeno 3) di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature (originali o copie conformi); detti preventivi dovranno essere analitici e con specifiche tecniche di ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura, opportunamente classificati e numerati e gli importi complessivi ritenuti congrui. In alternativa potrà essere presentato un solo preventivo corredato del listino prezzi di riferimento o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino. Detto preventivo dovrà essere accompagnato altresì da una dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornirà le motivazioni a causa delle quali non è risultato possibile trasmettere i tre preventivi richiesti (come ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, difficoltà di raggiungimento dei cantieri navali, mancata fornitura da parte delle ditte dei preventivi richiesti; in quest'ultimo caso occorrerà allegare documentazione attestante la richiesta di preventivo indirizzata alle ditte); detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 4 al presente bando;
6. nel caso di intervento consistente in sostituzione degli attrezzi da pesca ai sensi dell'art.25 comma 7 lettera b) e comma 8 lettera b) del Reg. CE n.1198/2006, una relazione dettagliata che dimostri la maggiore selettività del nuovo attrezzo;
7. estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
8. certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario o dell'armatore:
 - in caso di domanda presentata dal proprietario-armatore: numero RIP dell'armatore;
 - in caso di domanda presentata da ditta proprietaria ed armatrice: numero RIP della ditta medesima;
 - in caso di domanda presentata da proprietario non armatore: numero RIP della ditta armatrice;
 - in caso di domanda presentata da ditta proprietaria ma non armatrice: numero RIP della ditta richiedente;

9. certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
10. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni;
11. in caso di domanda presentata dall'armatore, assenso del/i proprietario all'investimento;
12. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che riguardano il sistema di propulsione, autocertificazione riguardante la partecipazione della nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante; detta autocertificazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 6 al presente bando;
13. copia fotostatica della licenza di pesca (fronteretro) conforme all'originale;
14. copia fotostatica del Ruolino di Equipaggio conforme all'originale;
15. certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art.6 della legge n.241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Nell'eventualità che la domanda sia presentata dall'armatore non proprietario, occorrerà che quest'ultimo dichiari di avere autorizzato il richiedente a realizzare il progetto utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2 al presente bando.

Art. 7 Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2007 secondo quanto previsto al paragrafo 4 della Prima Parte del bando.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

Scafo

- ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
- consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
- installazione degli alberetti di poppa e di prua;
- installazione dell'arcone di poppa;
- installazione del rullo di poppa;
- ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
- ristrutturazione della plancia;
- ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.

Attrezzature per la pesca

- acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).

Sistemazione interna

- ristrutturazione degli alloggi e servizi per l'equipaggio.

Impianti vari

- impianto elettrico;
- gruppi elettrogeni;
- impianto di riscaldamento;

- impianto idraulico del verricello.
- acquisto e installazione del sistema idraulico;
- acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
- acquisto e installazione dell'elica;
- pompa sentina.

Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato

- lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro;
- macchine per il trattamento del pescato;
- macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
- impianti frigoriferi;
- ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).

Sistema di propulsione

- Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità:
 1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, Allegato 1 del Reg. CE 26/2004 così come modificata dal Reg. CE n.1799/2006: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
 2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire;
 3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle seguenti condizioni:

- a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del Reg. CE 1639/2001 (G.U. L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
- e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:

$$\text{potenza finale} \leq \text{potenza iniziale} - \text{riduzione di potenza del 20\%}$$

dove:

potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni;

riduzione di potenza del 20% = il 20% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.

- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto e installazione di motore a metano;
- acquisto e installazione di motore ausiliario;

- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Apparecchiature elettroniche

- acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, radar, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio, epirb;
- acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S. Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database;

Selettività attrezzi

- sostituzione attrezzi da pesca (al massimo due sostituzioni nel periodo 2007-2013) purché nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 25 comma 7 del Reg. (CE) 1198/2006;
- sostituzione attrezzi da pesca (prima sostituzione) purché nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 25 comma 8 del Reg. (CE) 1198/2006.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.

Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- materiale usato, compreso il montaggio;
- sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
- lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
- revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole (casse per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
- lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
- spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
- contributi in natura;
- spese relative ad opere in subappalto;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese per procedure amministrative;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza commerciale e della potenza motore del natante oggetto di richiesta di finanziamento.

Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi della presente misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale nei limiti stabiliti dal documento di attuazione regionale del FEP. Fatte salve eventuali modifiche della dotazione finanziaria, le risorse del periodo 2007-2010 saranno allocate a tre principali segmenti di pesca come segue:

- per le imbarcazioni della piccola pesca costiera, definita come da art. 26 del FEP, è prevista una dotazione finanziaria di euro 1.414.413,23, fatte salve eventuali compensazioni che si renderanno disponibili dagli altri due segmenti nel caso di utilizzo parziale della dotazione medesima;
- per le imbarcazioni non appartenenti alla piccola pesca, definita come al punto precedente, e non appartenenti alla categoria della pesca oceanica, è prevista una dotazione finanziaria di euro 5.600.000, fatte salve eventuali compensazioni che si renderanno disponibili dagli altri due segmenti nel caso di utilizzo parziale della dotazione medesima;
- per le imbarcazioni appartenenti alla pesca oceanica è prevista una dotazione finanziaria di euro 1.400.000, fatte salve eventuali compensazioni che si renderanno disponibili dagli altri due segmenti nel caso di utilizzo parziale della dotazione medesima.

L'importo massimo della spesa ammissibile per singolo natante, comprensivo delle spese generali, non può superare il limite di cui al programma operativo approvato. In tal senso la spesa totale ammissibile per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione, non potrà superare il premio stabilito per l'esecuzione dell'art.23 par. 1a) e 1c) del Reg. CE n.1198/2006.

Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, ai fini del calcolo del contributo, i limiti della spesa ammissibile per il periodo di programmazione 2007-2013 sono così definiti:

- per le imbarcazioni della piccola pesca costiera definita come da art. 26 del FEP, 100.000,00 euro quale limite massimo;
- per le imbarcazioni non appartenenti alla piccola pesca, definita come al punto precedente, e non appartenenti alla categoria della pesca oceanica, 10.000,00 euro quale limite minimo e 400.000,00 euro quale limite massimo;
- per le imbarcazioni appartenenti alla pesca oceanica 10.000,00 euro quale limite minimo e 1.400.000,00 euro quale limite massimo.

Detti limiti, nel caso di progetti presentati dai gruppi di cui al precedente art. 4bis, si riferiscono al singolo natante ed al singolo beneficiario, per tutto il periodo della programmazione 2007/2013.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 40% della spesa totale ammessa e la partecipazione minima del beneficiario è pari almeno al 60%.

Per quanto riguarda la sostituzione del motore, gli investimenti possono fruire di un contributo pubblico fino al 20% della spesa ammessa per il motore.

Per gli investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera il contributo pubblico può essere aumentato di 20 punti percentuali, la partecipazione del beneficiario è ridotta di conseguenza.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 744/08, nei casi previsti dall'art. 7, la partecipazione finanziaria minima del beneficiario può essere ridotta al 40%.

Art. 9 Criteri di selezione

Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate:

Criteri di selezione			
Descrizione	Peso	No(0)/Si(1)/coeff.	Valore
Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi)	7	0	
		1	
Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale	12	0	
		1	
Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni	10	>10≤15=1 >15≤20=0.6 >20≤25=0.4 >25≤30=0.3	
Progetti i cui lavori sono già conclusi alla data di presentazione della domanda	6	0	
		1	
Progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro	5	0.2 per ogni nuovo posto di lavoro fino ad un massimo di 5	
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna	7	0	
		1	
Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: postazione di lavoro, postazione di lavoro in plancia, postazione di lavoro in sala macchine/motore, postazione di lavoro in coperta; alloggi, ormeggio	12	plancia =0.2 macchine =0.25 coperta =0.25 alloggi =0.2 ormeggio =0.1	
Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06	12	0	
		1	
Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca	10	0	
		1	
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane sotto i 32 anni	7	0	
		1	
Progetti volti a migliorare la qualità e sicurezza dei prodotti: celle frigo, coibentazione delle celle frigo, macchine produzione ghiaccio, confezionamento/etichettatura, etc.	12	frigo=0.25 coib =0.25 ghiaccio =0.25 conf-eti=0.25	
TOTALE	100		

Art. 10 Vincoli di alienabilità

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di accertamento finale.

Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

La mancata osservanza di tale vincolo determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo non è consentita la sostituzione dell'impresa armatrice senza l'autorizzazione della Regione Puglia ed il preventivo impegno dell'impresa che subentra a portare a termine l'iniziativa oggetto del finanziamento.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei crediti.

Art. 11 Cumulo degli aiuti pubblici

Fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile, determinato in base ai parametri fissati dall'art.9 del Reg.CE 2792/99, il peschereccio, oggetto di contributi pubblici, può usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche prima della scadenza dei cinque anni, a decorrere dalla data di accertamento finale.

Il presente allegato è composto da n. 19 pagine

**Il Dirigente del Servizio
(Dr. Giuseppe LEO)**